

## Allegato 6)

### POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Datata nel tempo è anche la richiesta di definire anche per l'Amministrazione Giudiziaria le posizioni organizzative da attribuire al personale che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità, appartenente al settore amministrativo-giudiziario (S.P.A.G.) che al settore tecnico (S.P.T.), così come già avviene per nel DAP.

Abbiamo chiesto di riconoscere con un' apposita indennità l'attività di direzione del personale (nelle sezioni, nelle sezioni distaccate di Tribunale, negli uffici di contabilità, ecc ...) nonché di riconoscere con un' apposita indennità (cd "posizione particolare") di direzione degli uffici.

Si pensi che in molti casi il Capo dell' Ufficio, in assenza del dirigente (posto vacante), nomina funzionario delegato il direttore amministrativo o un funzionario giudiziario, nonostante le funzioni di funzionario delegato debbano essere svolte dal dirigente amministrativo (art. 3, comma 3, d.lgs. 240/06), e quindi in caso di vacanza del posto secondo l'orientamento del Ministero, dal magistrato capo dell'ufficio.

Non solo ... il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia nella nota 859/07 del 16/04/2007 ed ancora più approfonditamente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Roma con la nota prot. 93/07 gabdell' 11/04/2007 hanno fornito una soluzione nel pieno rispetto della normativa vigente nonché della dignità e della professionalità dei lavoratori, correttamente sostenendo che:

- "l'attuale normativa (art.17 D.L.vo 165/01, declaratorie posizioni C/3 e C/2 C.C.N.L. Comparto Ministeri 16.2.1999, art. 24 C.C.I. Personale Amministrazione Giudiziaria 5.4.2000, art.17 bis Legge 145/2002) prevede e consente che le competenze relative alla gestione delle risorse umane e strumentali possono essere legittimamente delegate al personale appartenente alle figure apicali dell' area C";
- "le succitate norme tendono ad attuare la concreta valorizzazione dei dipendenti più qualificati del Comparto Ministeri";

- “non è necessario colmare lacune legislative, ma solo dare attuazione a norme di legge già esistenti per fare esercitare al personale apicale dell’area C le funzioni che sono di loro competenza”.

La stessa Avvocatura di Stato il 12/11/2010, in una memoria difensiva del Ministero della Giustizia ha sostenuto che in forza del nuovo CCNI sottoscritto nel luglio 2010, i direttori amministrativi potranno svolgere le funzioni vicarie del Dirigente amministrativo e quindi di sostituirlo in via ordinaria (senza necessità di delega) in caso di assenza o impedimento.

Ricordiamo che la stessa CIVIT afferma: “la nozione di “personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità” cui fa riferimento l’articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 può essere riferita ad una pluralità di fattispecie individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’articolo 9, comma 1, del decreto richiede che le funzioni di responsabile di una unità organizzativa siano svolte “in posizione di autonomia e responsabilità”.

Tale presupposto appare innanzitutto sussistente nelle ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001.

La nozione di “personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità” appare inoltre riferibile anche all’area della vicedirigenza, eventualmente disciplinata, ai sensi dell’articolo 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri. La nozione, infine, può coincidere la categoria dei titolari di “posizione organizzativa” prevista nell’ambito della contrattazione collettiva. L’istituzione di tale categoria è disciplinata dall’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993, secondo cui “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”.

I contratti collettivi hanno quindi generalmente previsto il conferimento di incarichi di “posizioni organizzative” a funzionari di livello apicale per lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, ed, in particolare, per:

- 1) direzione di unità organizzative;
- 2) attività con contenuti di alta professionalità correlate al possesso di titoli di studio universitari;

3) attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di vigilanza, di controllo.

La nozione di cui all'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 può, dunque, coincidere con quella di titolare di "posizione organizzativa", laddove all'incaricato sia affidata la direzione di unità organizzative con elevata autonomia organizzativo-funzionale.

Quanto al soggetto legittimato a provvedere alla valutazione con riferimento agli elementi indicati dal citato articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, il personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, analogamente a quanto previsto per i dirigenti di livello non generale, è valutato dal dirigente di livello generale."

Difatti, il CCNL comparto Ministeri sottoscritto 16/2/1999, all'art.18 e 19 prevede e disciplina le posizioni organizzative.

In molti Ministeri le posizioni organizzative sono una realtà e, il paradosso è che nel Ministero della Giustizia, nello stesso accordo del Fua, da anni vengono riconosciute ai colleghi del DAP.

Stesso Ministero altro dipartimento, diverso trattamento.

Tutto questo non basta per prevedere le posizioni organizzative?

Pare di no ed ancora una volta il silenzio dell'Amministrazione (e delle altre OO.SS.) è assordante.